



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI ED EDIFICI DI DISPONIBILITÀ COMUNALE

### Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento individua e regola i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo di locali ed edifici in disponibilità al Comune di Savigliano con la finalità di ospitare manifestazioni, spettacoli, eventi, etc... intendendo in tal modo favorire la partecipazione, nel rispetto dei criteri di pluralismo, di valorizzazione delle risorse i locali e di qualificazione della città.

Sono esclusi dalla concessione le manifestazioni e gli eventi che abbiano esclusivamente o prevalentemente fini commerciali e/o scopo di lucro.

### Art. 2 – LOCALI ED EDIFICI OGGETTO DELLA PRESENTE DISCIPLINA

Sono oggetto della presente disciplina le concessioni in uso temporaneo dei sotto elencati locali ed edifici:

- Civico Teatro Milanollo
- Sala Ridotto Teatro Milanollo
- Sala Antico Palazzo Comunale di Via Miretti
- Crosà Neira Don Mario Salvagno

### Art. 3 – CONCESSIONE DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI

L'uso temporaneo dei locali ed edifici viene concesso a terzi, nei giorni e negli orari stabiliti, su presentazione di domanda, tramite apposito modulo, indirizzata all'Ufficio Cultura del Comune di Savigliano, secondo le tempistiche sotto elencate:

Civico Teatro Milanollo	30 giorni prima dell'utilizzo
Sala Ridotto Teatro Milanollo	10 giorni prima dell'utilizzo
Sala Antico Palazzo Comunale di Via Miretti	10 giorni prima dell'utilizzo
Crosà Neira Don Mario Salvagno	10 giorni prima dell'utilizzo

La presentazione di istanze in deroga alle tempistiche indicate potrà essere accolta esclusivamente per straordinarie e/o sopravvenute esigenze per le quali si renda inderogabile la concessione del locale indicato.

La presentazione della domanda può essere effettuata per via telematica tramite il modulo di richiesta disponibile sul sito internet del Comune di Savigliano.

La domanda deve contenere le complete generalità del richiedente, il motivo della richiesta, la data e la durata dell'utilizzo del locale, la dichiarazione di assunzione di responsabilità per ogni eventuale danno od altri inconvenienti di qualsiasi natura che si venissero a creare durante il periodo di utilizzo e la dichiarazione di rispettare i valori antifascisti sanciti dall'ordinamento repubblicano.

Prima dell'autorizzazione all'uso deve essere prodotta dal richiedente ricevuta del versamento per l'utilizzo del locale.

Il funzionario che riceve la domanda, effettuate le verifiche istruttorie relative alla disponibilità del locale e alla completezza della documentazione prodotta dall'interessato, autorizza l'uso dei locali richiesti.

L'Ente preposto alla gestione delle sale espleta tutte le operazioni necessarie affinché i locali siano attrezzati secondo la loro dotazione ordinaria e secondo le necessità avanzate dal concessionario al momento della domanda.

#### **Art. 4 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

I soggetti interessati all'utilizzo dei locali dovranno provvedere tramite il Servizio di Tesoreria Comunale al versamento di un corrispettivo a titolo di canone di locazione, inerente al periodo di utilizzo della struttura.

L'entità delle singole tariffe è stabilita con apposito atto amministrativo.

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere presentata all'Ufficio Cultura.

Sono a carico del concessionario le eventuali spese di allestimento, spese per lavori di facchinaggio, per noleggio arredi e impianti di amplificazione e strumenti tecnici diversi da quelli in dotazione.

#### **Art. 5 – TARIFFE AGEVOLATE**

Le suddette strutture possono essere concesse in uso a condizioni agevolate per manifestazioni, attività o spettacoli patrocinati o sostenuti dalla Civica Amministrazione, a favore di Enti ed Associazioni che non abbiano fini di lucro e non esercitino attività economiche, per particolari ragioni di carattere socio-culturale, od anche per il perseguimento diretto dei loro fini istituzionali, a condizione che l'evento costituisca punto di interesse e/o di aggregazione per l'intera comunità o quando il ricavato sia devoluto a favore di Associazioni benefiche operanti sul territorio provinciale, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione del patrocinio comunale.

#### **Art. 6 – ESENZIONE DAL PAGAMENTO**

Ai sensi dell'art. 19 della legge elettorale n° 515 del 30/12/1993 per tutta la durata delle campagne referendarie ed elettorali (elezioni politiche, amministrative regionali, provinciali e comunali nonché europee) l'Amministrazione individua i seguenti locali da mettere a disposizione gratuita dei partiti, gruppi e movimenti politici partecipanti alla competizione elettorale:

- Sala Antico Palazzo Comunale di Via Miretti

I locali elencati all'art. 2 del presente regolamento possono altresì essere concessi in uso gratuito per manifestazioni organizzate per il Comune in collaborazione con altri Enti od Associazioni, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione del patrocinio comunale.

L'utilizzo gratuito dei locali ed edifici anzidetti è disposto dal Sindaco con proprio provvedimento.

#### **Art. 7 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è direttamente responsabile civilmente e penalmente del corretto utilizzo dei locali dati in concessione.

I locali oggetto della concessione dovranno essere riconsegnati in ordine e nello stesso stato in cui erano stati concessi in uso.

In caso di danni o guasti il responsabile della concessione è tenuto a darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale.

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, ed in ogni caso entro cinque giorni dalla formale contestazione da parte del Responsabile del Settore sulla base della quantificazione economica del danno effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico.

In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni ed all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità circa infortuni ed incidenti di qualsiasi genere che si possano verificare durante l'uso dei locali, non derivanti da difetti della struttura.

E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dal concessionario medesimo o da terzi per conto del concessionario.

L'Ente preposto alla gestione delle sale, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, deve con proprio personale verificare periodicamente il corretto stato dei locali dati in concessione provvedendo in caso di necessità al ripristino delle condizioni delle sale.

#### **Art. 8 – VIGILANZA**

La vigilanza sul corretto utilizzo dei beni immobili da parte dei concessionari, locatari o fruitori compete all'Ente preposto alla gestione delle sale, il quale potrà avvalersi allo scopo dell'Ufficio Tecnico Comunale per le connesse verifiche tecnico-funzionali; il personale all'uopo impiegato avrà diritto d'accesso alle strutture anche senza preavviso.

L'Ufficio competente trasmetterà – per opportuna conoscenza – comunicazione dell'avvenuta concessione all'Ufficio DIGOS della Questura, al Comando Stazione Carabinieri ed al Comando del Corpo Unificato di Polizia Locale – Unione Terre della Pianura.

#### **Art. 9 – ALLESTIMENTI**

Qualora sia necessaria l'installazione di arredi, attrezzature o impianti ulteriori rispetto agli esistenti, i fruitori dei locali dovranno preventivamente verificare, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale, la compatibilità con arredi e strutture preesistenti.

L'installazione di arredi, attrezzature o impianti aggiuntivi ed il loro relativo smontaggio sarà a cura e spese del concessionario, che dovrà scrupolosamente attenersi alla disponibilità dei carichi di potenza elettrica presenti nella sede ed alle norme sull'utilizzo dell'impianto acustico. Tutti gli elementi dovranno essere in regola con le vigenti norme antinfortunistiche e di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Al riguardo, sarà onere del concessionario produrre al Comune copia di tutte le certificazioni richieste dalla vigente normativa rilasciate da soggetti autorizzati ai sensi di legge.

#### **Art. 10 – RISERVE**

Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si farà riferimento alle prescrizioni del Codice Civile.